



Comune di SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza n. 15 del 14/07/2023

OGGETTO: retifica ordinanza sindacale n. 13 del 11/07/2023

IL SINDACO

PREMESSO che:

con ordinanza sindacale n. 13 del 11/07/2023 avente ad oggetto “61 edizione della sagra delle Pesche: ordinanza divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro e lattine” veniva disposto *per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni previste per i festeggiamenti del Santo Patrono e sagra delle pesche, dalle ore 14.00 del 15 luglio 2022 alle ore 6.00 del 18 luglio 2022*

“NELL’INTERO PERIMETRO URBANO COMUNALE E’ VIETATO:

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e di lattine;
- *a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali è VIETATA “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.”*

DATO ATTO che, per mero errore materiale è riportato nel dispositivo l’anno 2022 in luogo dell’anno 2023 ;

che sono altresì riportate per mero refuso le parole “ e lattine”;

RITENUTO di rettificare la precedente ordinanza n. 13 aggiornando la data 2023 ed eliminando le parole “e lattine” riscrivendo il dispositivo come segue:

-per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni previste per i festeggiamenti del Santo Patrono e sagra delle pesche, dalle ore 14.00 del 15 luglio **2023** alle ore 6.00 del 18 luglio **2023**

NELL’INTERO PERIMETRO URBANO COMUNALE E’ VIETATO:

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;

- a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali è **VIETATA** “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

VISTO l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n° 125;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell’Interno, che, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all’abuso di alcool;

ORDINA

di confermare il contenuto dell’ordinanza n. 13 del 11/07/2023 con le modifiche di seguito riportate:

per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni previste per i festeggiamenti del Santo Patrono e sagra delle pesche , dalle ore **14.00 del 15 luglio 2023 alle ore 6.00 del 18 luglio 2023.**

NELL’INTERO PERIMETRO URBANO COMUNALE E’ VIETATO:

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;
- a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali è **VIETATA** “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. ii. mm., l’Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità d’informazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall’art. 54, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line; ricorso davanti al TAR della Regione Sardegna entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

San Sperate, lì 14/07/2023

IL SINDACO
Dott. Fabrizio MAEDDU